

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 5583

ORDINANZA N. 3 /DGPC DEL 15.03.2021

Oggetto: Approvazione schema addendum n. 1 della Convenzione per la

concessione in comodato d'uso di locali per attività di pubblico

interesse (rep. N. 12 del 13 novembre 2020).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO Io Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di

protezione civile";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante "Norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante "Norma sulla qualità della regolazione e semplificazione dei

procedimenti amministrativi";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato

dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 con le quali,

il predetto stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente sino al 15 ottobre

2020 e sino al 31 gennaio 2021;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio

2020 con la quale sono individuati i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e lo stesso Capo del Dipartimento

ne assicura il coordinamento, anche avvalendosi dei soggetti attuatori;



Direzione generale della protezione civile

VISTO

il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;

VISTA

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'art. 3 che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'OCDPC 630/2020;

VISTO

il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 122 che prevede la nomina di un commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

DATO ATTO

che a partire dalla data del 24.03.2020 la Banca d'Italia ha proceduto con l'apertura della Contabilità speciale n. 6197, intestata al "PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA-S.A.O.630-639-20" (OCDPC nn. 630 del 3.02.2020 e 639 del 25.02.2020);

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 9 comma 2, L.R. n. 3/1989, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 8.3.2020, al fine di coordinare gli interventi per l'attuazione delle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può delegare il Direttore generale della protezione civile che ha operato in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale;

VISTE

le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3/EM del 16.03.2020;



Direzione generale della protezione civile

VISTA

la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31.07.2020;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020 e n. 50/34 del 08.10.2020 e n. 3/1 del 28.01.2021 di proroga dell'efficacia della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 13/25, rispettivamente sino al 15.10.2020, al 31.01.2021 e al 15.03.2021;

VISTA

l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale il Direttore generale della protezione civile è delegato al coordinamento delle strutture operative regionali e all'attuazione delle attività di protezione civile a supporto della sanità per fronteggiare l'emergenza in corso;

VISTI

in particolare gli articoli 2 e 8 della citata ordinanza n. 10/2020 con i quali il Presidente della Regione, tra l'altro dispone, che il Direttore generale della protezione civile:

- sia delegato alla gestione delle risorse regionali appositamente stanziate per l'emergenza e funzionali alle attività di protezione civile nonché alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna, appositamente aperta ai sensi dell'OCDPC 639/2020;
- provveda anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;



Direzione generale della protezione civile

VISTO il decreto dell'Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce

l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale

Belloi;

VISTA l'ordinanza n. 15 del 22 ottobre 2020, con la quale è stato approvato lo schema di

convenzione per l'uso gratuito degli immobili denominati Padiglione B (piano

terra) e Padiglione C (campata destra);

VISTA la convenzione prot. n. 25718, rep. n. 12 del 3 novembre 2020, relativa alla

concessione in uso dei Padiglioni suddetti che prevedeva l'impegno da parte della Protezione Civile al rilascio del Padiglione E, in uso alla stessa dal 4 aprile

2020;

CONSIDERATO che con nota prot.n.1448/2021 la Direzione Generale della Protezione Civile ha

comunicato al Centro Servizi Promozionali per le Imprese, in considerazione della proroga dell'emergenza sanitaria da Covid 19 fino al 30.04.2021, di voler attivare l'opzione di rinnovo, già prevista all'articolo 5 della convenzione rep. n. 12

del 3 novembre 2020;

DATO ATTO inoltre che con la medesima nota succitata la Direzione Generale della

Protezione Civile ha richiesto di continuare ad utilizzare anche il Padiglione E del quartiere fieristico, oltre ai due padiglioni B (piano terra) e C (campata destra),

nonché di definire le modalità di gestione dei rifiuti speciali;

RILEVATA pertanto, la necessità di formalizzare l'accordo integrativo della convenzione

originaria con la previsione di un utilizzo, senza soluzione di continuità, da parte

della Protezione civile del Padiglione E del quartiere fieristico;

VISTO lo schema di "Addendum alla convenzione rep. 12 del 3 novembre 2020,

denominato: "Addendum n. 1 della convenzione per la concessione in comodato d'uso dei locali per attività di pubblico interesse", allegato alla presente

ordinanza;

CONSIDERATO che in ragione della gratuità della concessione in uso dei locali, si rende

necessario corrispondere al Centro Servizi Promozionali per le Imprese, il rimborso delle spese sostenute dallo stesso CSPI, derivanti dall'utilizzo dei padiglioni: B (piano terra), C (campata destra), già inseriti nel documento Allegato

1) della convenzione rep. 12 del 3 novembre 2020, Padiglione E), utilizzato dal

mese di novembre 2020;

CONSIDERATO inoltre, che il CSPI nello schema di addendum, al fine della quantificazione del



Direzione generale della protezione civile

predetto ristoro, propone:

- un rimborso forfettario delle spese (punti a) e b) dell'allegato 2 "prospetto di calcolo di quota parte dei costi", pari a complessivi euro 11.758,00 di cui euro 7.047,00 per l'utilizzo dei padiglioni B) e C) ed euro 4.711,00 per l'utilizzo del padiglione E), relativi ai seguenti servizi connessi:
 - consumi energia elettrica potenza utilizzata nel padiglione;
 - quota parte dei costi afferenti alla videosorveglianza e alla vigilanza ispettiva notturna;
 - · quota parte costi di assicurazione
 - quota parte TARI/TASI (rapportata a 8.000 mq.);
- un ristoro in base all'uso, dei costi per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti (lett. c), all.2);
- un importo fisso mensile, dovuto a decorrere dal 27.01.2021, relativo al costo del servizio di guardiania e controllo accessi nell'ingresso lato CONI, quota parte 50%, quantificato in euro 9,50/ora più Iva (lett. c), all. 2);

VALUTATE

ammissibili le voci di spesa sopraelencate al fine della determinazione dell'importo spese, calcolato in parte forfettariamente ed in parte analiticamente;

RITENUTO

che per le spese derivanti dall'utilizzo dei locali della Fiera di Cagliari e il funzionamento della struttura per la gestione della logistica e distribuzione di DPI, materiali e attrezzature sanitarie, si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO

che il Direttore generale della di protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020, i cui effetti sono prorogati con la DGR n. 45/3 del 08.09.2020 e con la DGR n. 50/34 del 08.10.2020, è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;

CONSIDERATO

per quanto esposto che il provvedimento rientra tra le competenze del Direttore Generale della Protezione Civile;



PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

ATTESO

che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure regionali ordinarie, bensì il ricorso a poteri straordinari, anche in deroga alla vigente normativa regionale;

ORDINA

Art. 1) E' approvato lo schema di addendum n. 1 alla convenzione rep. 12 del 3 novembre 2020, allegato sotto la lettera A) alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato al comodato d'uso gratuito dell'immobile, rientrante nella titolarità dell'Ente Fiera di Cagliari, sito in Cagliari presso la Fiera Campionaria della Sardegna, Padiglione E).

Art. 2) Al costi necessari per l'utilizzo degli immobili di cui al precedente articolo 2 si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie destinate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore generale Coordinatore emergenza ex ord. Presidente n.10/2020

F.to Antonio Pasquale Belloi